

PROVIDES METALMECCANICA S.R.L.

**ESTRATTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI
DELL'ART. 6, D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Approvato dalla Società in data 6 novembre 2017

Il presente documento (di seguito per brevità "M.O." o "Modello Organizzativo" o "Modello") intende essere **il modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire** gli eventuali reati previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche*"), come emendato da leggi successive (di seguito, per brevità, "d.lgs. 231/2001", "d.lgs. 231" o anche solo "Decreto").

Esso riguarda la Società "**Provides Metalmeccanica S.r.L.**" (di seguito denominata anche "Società" ovvero "Provides") ed è approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio d'Amministrazione (di seguito anche "CdA").

Il presente Modello Organizzativo è depositato per conservazione e consultazione presso gli uffici amministrativi della Società.

Esso sostituisce il Modello già approvato dalla Società in data 30 aprile 2013. La stesura di un nuovo Modello è stata valutata e decisa dal Consiglio di Amministrazione di Provides, per aggiornare il Modello alle nuove fattispecie introdotte nel Decreto.

Il presente documento consta di due parti: una Parte Generale ed una Parte Speciale.

Nella **PARTE GENERALE** del Modello Organizzativo, previa una presentazione della società e una descrizione delle attività svolte, sono evidenziati principi ispiratori, finalità perseguite e metodologia seguita; vengono passati in rassegna i *reati presupposto* previsti dal d.lgs. 231; vengono individuati dei principi "generali" (procedimentalizzazione delle attività; incarico di funzioni a persone competenti; predisposizione di flussi informativi periodici interni; separazione delle funzioni nell'ambito di processi a rischio; corrispondenza tra poteri autorizzativi e responsabilità organizzativa e gestionale; verifica delle prestazioni effettuate dai consulenti; trasparenza della gestione di risorse finanziarie; tracciabilità delle operazioni; archiviazione documenti) cui è ispirata l'organizzazione aziendale, aventi un'efficacia preventiva generale che prescinde dalla individuazione delle singole attività a rischio-reato; vengono tracciate le linee guida per regolare

l'attività *dell'Organismo di Vigilanza* (di seguito anche "OdV") deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone l'aggiornamento; sono evidenziati gli obblighi di informazione e di reciproca informazione cui OdV, organi sociali ed altri soggetti sono tenuti; vengono indicate le modalità di diffusione e aggiornamento del Modello, nonché di formazione del personale.

Nella **PARTE SPECIALE** si procede alla cd. "mappatura dei rischi", relativamente a singole tipologie di reato (cui corrispondono diverse "Sezioni") con indicazione delle attività a rischio e delle regole di condotta a carattere preventivo specificamente adottate.

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

La **Provides Metalmeccanica S.r.L.** (C.F. e p.iva 00080600596 – Numero REA LT- 42232,), con sede in Via Piave n. 82 – 04100 Latina, si è costituita con atto del 12.12.1968 a rogito del Notaio Dott. Edmondo Millozza di Latina (rep. n. 18.254 – racc. n. 6728), specializzandosi nello stampaggio delle lamiere e nella saldatura in arco sommerso.

Nel corso degli anni la Società si estende, acquistando terreni e costruendo nuovi capannoni e nel 1975 diventa fornitrice di cabine telefoniche stradali e scale in lega leggera per l'allora S.I.P. (oggi Telecom) nonché, successivamente, di telai di alimentazione per centrali telefoniche a Urmet Sud (Pomezia), I.P.M. (Napoli), Apple (Torino) sino ad attivare nel 1982 un impianto per la produzione di serbatoi e bombole per G.P.L.

A seguito di accurate ricerche di mercato, nel 1990 la Società avvia anche la produzione di evaporatori e condensatori di tipo industriale per il condizionamento dell'aria sostituendo nel 1995 la linea di serbatoi per G.P.L. con un impianto di costruzione tecnologicamente avanzato che le consente di rinnovare i propri prodotti e di adeguarli alle esigenze del mercato.

Dal 2002 la Società ha dismesso la produzione di bombole e si è concentrata prevalentemente sulla progettazione e costruzione di serbatoi in pressione e scambiatori di calore per impianti di condizionamento dell'aria di tipo industriale.

L'**oggetto principale** della Società è oggi costituito dalle seguenti attività:

- produzione industriale tecnicamente organizzata di parti metalliche stampate in genere o di qualsiasi parte in lamiera, siano esse per uso industriale o commerciale, nonché per usi speciali o particolari;
- produzione industriale tecnicamente organizzata di qualsiasi parte in lamiera siano esse per uso industriale o commerciale nonché per usi speciali o particolari;
- officina meccanica industriale tecnicamente organizzata per l'esecuzione di lavori di tornitura e pressatura di qualsiasi organo meccanico ed accessorio di autoveicoli di uso industriale e commerciale, turistico, speciale e particolare;
- ogni altra opera e attività di carattere industriale, affine e/o complementare a quelle appena descritte.

A tal fine, oltre che per l'agibilità, la Società è soggetta ad autorizzazioni per emissioni in atmosfera e scarichi idrici e a controlli periodici per carroponti e gru in uso (da parte dell'ARPA) e per la messa a terra degli impianti elettrici.

La Società si è dotata di un sistema di certificazioni, attualmente secondo la normativa UNI EN ISO 14001:2004.

Solo in via funzionale e nel rispetto delle vigenti normative, la Società può inoltre porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento del predetto oggetto sociale, compiendo a tal fine tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari, industriali e mobiliari, utili od opportune per favorire la crescita della Società, inclusa: l'assunzione o la concessione di agenzie, commissioni, mandati o rappresentanze; l'assunzione di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, in Italia e all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; il rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali; la contrazione di prestiti e mutui di qualsiasi importo presso banche o istituti di credito pubblici e privati. Lo Statuto prevede che l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

2. LA RESPONSABILITA' DA REATO DELL'ENTE COLLETTIVO EX D.LGS. 231/2001

Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sulla *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*, emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nella l. 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed

esecuzione di convenzioni internazionali sulla lotta contro la corruzione internazionale e sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (*Convenzione U.E. del 26 luglio 1995, elaborata in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; Convenzione del 26 maggio 1997, relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali*), introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi da soggetti apicali o sottoposti, sostanzialmente riconducibile alla responsabilità "penale" (cfr., in tal senso, Cass. pen., Sez. II, 20.12.2005, n. 3615; Sez. Un., 27.03.2008, n. 26654) o, comunque, ad un *tertium genus* di responsabilità (cfr., in tal senso, Cass., Sez. VI, 9.07.2009, n. 36083; Sez. VI, 16.07.2010, n. 27735; Trib. Novara, 1.10.2010; Gip Trib. Firenze, 9.02.2011; Gup Trib. Milano, ord. 8.08.2012).

A prescindere dalla qualificazione giuridica che il legislatore ha ritenuto di conferirle, tale responsabilità è strettamente connessa alla commissione di un fatto previsto dalla legge come reato (o come illecito amministrativo nel caso dell'abuso di informazioni privilegiate e della manipolazione di mercato previsti dall'art. 187-*quinquies* d. lgs. 58/1998, così come modificato dall'art. 9 l. 18 aprile 2005, n. 62) e la sede naturale di accertamento del fatto è il processo penale che si incardina innanzi al giudice penale, tanto è vero che all'art. 2 del decreto è espressamente ribadito il principio di legalità (sia in riferimento alla necessaria previsione *ex lege* del fatto di cui può essere chiamato a rispondere l'ente, sia relativamente al ventaglio di sanzioni previste per le violazioni tipiche).

Il d.lgs. 231 esclude dal novero dei soggetti destinatari di tale responsabilità lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti dotati di personalità giuridica, alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Per quanto concerne il versante oggettivo, requisito essenziale ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente, è la commissione di un reato (o, in casi particolari, l'illecito amministrativo, come si è detto sopra), appartenente al numero chiuso di previsioni richiamate agli artt. 24 e ss. del d.lgs. 231 (o in altri provvedimenti legislativi) nell'*interesse o a vantaggio* dell'ente da parte di talune categorie di soggetti, che all'interno dell'ente ricoprono una posizione c.d. "apicale" (e cioè persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso) o che sono sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

Dal punto di vista dei criteri di imputazione soggettiva, l'elemento caratterizzante di detta nuova forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. "*colpa di organizzazione*", che rende

possibile l'imputazione all'ente dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all'interno dello stesso e comunque nel suo interesse o a suo vantaggio.

La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà diversamente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto.

Nel primo caso, l'ente non risponde solo se prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei predetti modelli ad un organismo dell'ente stesso dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel secondo caso, la responsabilità discende dalla inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione, salvo che l'ente avesse, prima della commissione del fatto, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.

Per ciò che attiene il considerevole profilo processuale relativo all'onere della prova, quindi, nel caso di un eventuale procedimento per accertare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, nella prima ipotesi – reato commesso da soggetto in posizione apicale – l'ente deve provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'art. 6, comma 1, lettere da *a*) a *d*) del d.lgs. 231, mentre nella seconda ipotesi – reato commesso dai sottoposti – l'onere di provare la mancata adozione ovvero la mancata attuazione del modello organizzativo ricade sull'accusa.

A tale assetto sembra non corrispondere pienamente la disciplina prevista dall'art. 25-ter d.lgs. relativa alla materia dei reati societari che prevede la responsabilità degli *“amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”*.

Coerentemente col principio di personalità della responsabilità penale, tanto la sanzione pecuniaria (commisurata in base ad un sistema “per quote”) quanto quella interdittiva è patita direttamente dall'ente condannato.

In ottemperanza al principio di autonomia della responsabilità dell'ente, palesemente affermato all'art. 8 del d.lgs. 231, l'ente è responsabile del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio anche qualora sia ignoto l'autore materiale del reato o quando questo sia non imputabile, così come quando il reato sia estinto per una causa diversa dalla amnistia.

Così come la responsabilità dell'ente (avente nel territorio dello Stato la sede principale) si

configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4 D. lgs. 231/2001).

Le sanzioni previste dal Decreto (artt. 9 ss.) si distinguono in: a) pecuniarie; b) interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi); c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.

A fronte della articolata disciplina sui presupposti applicativi della responsabilità amministrativa dipendente da reato dell'ente, il d.lgs. 231 prevede altresì che la responsabilità sia esclusa allorché ricorrano specifiche circostanze, espressamente previste all'art. 6 del Decreto.

Innanzitutto, l'esonero dalla responsabilità consegue alla adozione ed efficace attuazione, in un momento antecedente alla commissione del reato, di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi. Segnatamente, il modello deve prevedere le misure idonee a garantire che lo svolgimento delle attività aziendali avvengano nei limiti della cornice legislativa per quelle disposta, e può considerarsi efficacemente attuato quando sia sottoposto regolarmente a verifiche ed integrazioni rese opportune da eventuali modificazioni dell'assetto societario o dall'evolversi della legislazione in materia.

Il compito di vigilare sull'osservanza, attuazione, integrazione ed attualizzazione del modello organizzativo deve essere affidato ad un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, all'uopo costituito che, nell'ipotesi di commissione di un reato, affinché l'ente possa beneficiare dell'esonero da responsabilità, deve dimostrare di avere regolarmente ed efficacemente adempiuto al suo dovere di controllo.

Alla luce di quanto sopra, la Società *ritiene opportuno adeguarsi ai precetti* del d.lgs. 231/2001, nel convincimento che il modello di organizzazione e gestione garantisca condizioni di correttezza e trasparenza del proprio operato.

A tal fine è stato predisposto il presente Modello Organizzativo contenente misure volte a garantire la prevenzione dei reati-presupposto, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta.

In particolare, per l'elaborazione del presente Modello Organizzativo sono state prese a riferimento le Linee Guida di *Confindustria*, aggiornate al marzo 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014, (d'ora in poi, Linee guida Confindustria), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 231, che dà facoltà agli enti di adottare modelli di organizzazione e gestione sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, nonché il Documento approvato dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul

Lavoro il 27 novembre 2013, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che ha delegato la Commissione Consultiva a definire procedure semplificate per la adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese". e il documento approvato da FISE Assoambiente "Modelli Organizzativi e sistemi di gestione ambientale"

Infine, pur non essendo Provides una S.p.A. si è tenuto conto del Documento ASSONIME (Associazione fra le società italiane per azioni) dal titolo «Indagine sull'attuazione del decreto legislativo 231/2001» del maggio 2008, con riferimento a taluni aspetti particolari riguardanti la metodologia di elaborazione del presente Modello.

3. IL CATALOGO DEI REATI-PRESUPPOSTO

Poiché, come si accennava, non tutti i reati (*rectius* gli illeciti) possono far sorgere la responsabilità dell'ente, ma solo quelli per i quali ciò è espressamente previsto dalla legge, è dunque preliminarmente necessario elencare le categorie rilevanti.

Nella elencazione che segue si è proceduto ordinando le categorie in base alla data in cui sono state introdotte.

Reati contro la Pubblica Amministrazione

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati societari

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cc);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis cc);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cc);
- falso in prospetto (art. 2623 cc);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cc);
- impedito controllo (art. 2625 cc);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* cc);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc);

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cc);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc);
- agiotaggio (art. 2637 cc);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cc).

Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

1) delitti previsti dal codice penale:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis*);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter*);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater*);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies*);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies*);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis*);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis*);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti [precedenti] preveduti ad capi primo e secondo (art. 302);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307);
- istigazione a delinquere (art. 414, co. 4);

2) delitti previsti da leggi speciali:

- la L. 6 febbraio 1980, n. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (*Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*), che all'art. 1 prevede un'aggravante per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- la L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza

delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale, entrambe specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo.

Delitti contro la personalità individuale

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Abusi di mercato

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
- abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

Pratiche di mutilazione genitale femminile

L'articolo 8 della legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quater*.1, che prevede la responsabilità dell'ente con riferimento ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.), quando questi sono commessi nella struttura dell'ente o se l'ente o una sua struttura organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.

Reato transnazionale

- delitti associativi, in particolare, associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);

- reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti previsti dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine all'articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico in materia di immigrazione);
- reati concernenti intralcio alla giustizia per i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-*bis* c.p.) e favoreggiamento personale (378 c.p.).

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 589, comma 3, c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio

- ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c. p):

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni per delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'articolo 15, c. 7, alla lettera c), della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha introdotto l'articolo 25-*novies*, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti commessi in violazione delle norme di tutela del diritto d'autore di cui ai seguenti articoli della legge 22 aprile 1941, n. 633:

- (art. 171, comma1, lett. a-*bis*), e comma 3);
- (art. 171-*bis*);
- (art. 171-*ter*);
- (art. 171-*septies*);
- (art. 171-*octies*).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La legge 116 del 3 agosto 2009 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-*decies*¹, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali

Si applicano all'Ente le sanzioni amministrative non più solo pecuniarie, ma, nel caso di condanna per inquinamento ambientale o disastro ambientale, anche interdittive, in caso di:

- delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- delitto di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitto di inquinamento ambientale o disastro ambientale colposo (art. 452-*quinquies* c.p.)
- delitti associativi aggravati, quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere un reato ambientale (art. 452-*octies* c.p.);

¹ In origine l'art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116 aveva erroneamente numerato l'articolo come 25-*novies*, non tenendo in considerazione che la precedente legge 99/ 2009 aveva già introdotto nel Decreto un articolo 25-*novies*. Sul punto è intervenuta l'art. 2 del D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, che ha per l'appunto stabilito l'attuale corretta numerazione.

- delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'art. 452-sexies
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Oltre ai reati indicati nel codice penale, costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa dell'Ente anche i seguenti reati previsti dal D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 (*norme in materia ambientale* – c.d. codice dell'ambiente):

- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3);
- scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4);
- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2);
- predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);
- violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8);

- inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5).

I reati previsti della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione*, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):

- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Il reato di violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono previsto dall'art. 3 (*cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*), comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (*misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*).

Con riferimento al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (*attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), i seguenti reati:

- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2).

È opportuno segnalare, altresì, che l'art. 192 del d.lgs. 152/06 ha introdotto una responsabilità dell'ente per "1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni”.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 2 d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001 è stata estesa, con l'introduzione dell'art. 25-*duodecies*, al delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286.

4. METODOLOGIA PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

La Società - attenta all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha avviato un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, al di là delle prescrizioni del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società o che abbiano rapporti commerciali con la stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso. Pertanto, il Modello ha come destinatari:

- Soggetti “interni” alla Società, in particolare:
 - (i) Soggetti c.d. “apicali”, ovvero coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - (ii) Soggetti c.d. “sottoposti”, in quanto sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i);
- Soggetti “esterni” con i quali la Società intrattiene rapporti, quali *partner* commerciali e finanziari, agenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori.

A tal fine, a seguito di una complessa attività di *risk assessment* svolta mediante diversi *workshop* con le figure aziendali di riferimento e con professionisti incaricati allo scopo, ai fini della

predisposizione del presente Modello sono state passate in rassegna le attività svolte dalla Società per individuare in modo analitico, nella c.d. Parte Speciale, quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

Le misure di prevenzione (misure di controllo generali e regole speciali di condotta) sono state raccolte in due gruppi:

1. Le misure di controllo “generali”, inserite nella Parte Generale del presente Modello, contenenti i presidi organizzativi generalmente idonei a ridurre l’esposizione a rischi di reato nella Società.
2. Le regole “speciali” di condotta a carattere preventivo specificamente individuate per le singole tipologie di rischio-reato che vanno ad integrare le misure di controllo generali e le procedure eventualmente già adottate dalla Società. Tali regole di condotta sono state elaborate in base a quanto stabilito nelle Linee guida Confindustria.

Ai fini della redazione del presente Modello, con particolare riferimento alla definizione delle regole di condotta di cui alle seguenti Parti Speciali, Provides è stata ritenuta «**ente di piccole dimensioni**» ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 231/2001, considerata la «*essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale*» (p. 80 delle Linee guida Confindustria).

Sulla base di quanto indicato nelle Linee guida Confindustria (p. 80), vista anche l’indeterminatezza ed arbitrarietà dei criteri quantitativi sinora proposti sia pur a fini diversi ed aventi ad oggetto il fatturato annuo o il numero dei dipendenti, la definizione di “piccola impresa” è stata cioè ricavata da parametri più qualitativi (di tipo organizzativo) che quantitativi (di tipo aziendalistico e produttivo) consistenti nella *essenzialità della struttura gerarchica e funzionale* essenzialmente concentrata sulle figure dei tre amministratori.

Peraltro, riguardo la definizione di enti di piccole dimensioni, criteri analoghi si rintracciano, sia pur ad altri fini, nel Documento n. 1005 del 2004 “*Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori*” elaborato dalla Commissione per i Principi di revisione dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, in cui si fa riferimento, tra l’altro, alla *concentrazione dei poteri di gestione*, nonché alla *limitatezza delle fonti di ricavi* e alla *semplicità dei sistemi contabili e di controllo interno*.

Elementi, questi, che sembrano contraddistinguere la Provides nella quale:

- a) il potere di gestione è concentrato nei due amministratori che agiscono disgiuntamente ed in virtù di deleghe;
- b) la proprietà e la direzione sono concentrate in un numero ristretto di persone;
- c) i ricavi derivano prevalentemente dalla vendita di serbatoi in pressione e scambiatori di calore per impianti di condizionamento dell’aria di tipo industriale;
- d) la gestione della contabilità è affidata ad un unico ufficio.

e) il sistema delle deleghe di funzioni e ripartizione di competenze è molto limitato

d) le funzioni di controllo interno sono svolte, essenzialmente sul piano della revisione dei conti, dal Collegio Sindacale.

5. FINALITA' E PRINCIPI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo preventivo, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, mediante l'individuazione delle aree a rischio e la "proceduralizzazione" delle attività e dei controlli (cd. *risk management*).

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, oltre che in una sanzione disciplinare, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che amministrative, da cui può derivare anche la responsabilità amministrativa della Società;
- ribadire che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) comunque contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il presente Modello Organizzativo ha carattere obbligatorio e vincolante su tutti coloro che prestano attività nell'interesse della Società.

Il controllo sulla corretta e puntuale applicazione del Modello Organizzativo è deferito all'Organismo di Vigilanza, all'uopo costituito.

Il presente Modello Organizzativo è ispirato ai seguenti principi:

- I. la formazione e attuazione delle decisioni dell'ente devono essere improntate alla massima trasparenza e alla condivisione fra più soggetti;
- II. le funzioni tecnico-operative devono essere tenute separate da quelle contabili e di controllo;
- III. le procedure interne, laddove sia possibile, devono essere caratterizzate anche dalla separazione dei ruoli, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di controllo, che devono rimanere separate dalle funzioni decisionali e operative;
- IV. la separazione delle funzioni, come descritta nei precedenti punti, deve essere accompagnata dalla segnalazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali anomalie che venissero riscontrate, anche in ordine al mancato rispetto delle attribuzioni;
- V. devono essere previste sanzioni disciplinari in conseguenza dell'inosservanza delle regole di comportamento stabilite dal presente Modello Organizzativo;
- VI. deve essere garantita la tracciabilità delle operazioni gestionali della Società;

Le regole di comportamento contenute nel Modello hanno lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale e di prevenire la commissione di reati.

Sotto tale profilo, infatti:

- il presente Modello è strumento di portata generale ed esprime i principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali si richiama l'osservanza degli amministratori e di tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori non subordinati e terzi che abbiano rapporti con la Società e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della stessa;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. 231/2001, se il reato è stato commesso da soggetti apicali, l'ente non risponde se prova, tra l'altro, che il "*compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza*

dei modelli di curare il loro aggiornamento” è stato affidato “a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” (lett. b), e se prova, inoltre, che “non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lett. b)” (lett. d).

Secondo le Linee guida Confindustria, l’Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità e onorabilità;
- continuità d’azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’OdV possa esercitare quella funzione di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello che lo stesso Decreto richiede come condizione per l’esonero da responsabilità dell’ente. Ciò comporta che la posizione assegnata all’OdV all’interno dell’ente deve essere tale da garantire che questi possa assumere iniziative in merito alle funzioni di controllo assegnategli in piena libertà, senza interferenze e/o condizionamenti esterni da parte di altri organi dell’ente. A tal fine, in particolare, è necessario che l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell’ente che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio sulle verifiche in ordine alle stesse. Inoltre, è opportuno che i componenti dell’OdV non si trovino in posizione di conflitto di interessi attuale o potenziale nei confronti degli altri organi sociali o dei terzi con cui la società intrattiene rapporti commerciali continuativi. Tali requisiti sono assicurati anche dall’inserimento dell’OdV in una posizione di totale autonomia rispetto all’Ente e a tutte le sue funzioni apicali, dirigenziali e di controllo e prevedendo il “riporto” al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire il CdA.

Professionalità e onorabilità

L’OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, sotto questo profilo, le citate Linee Guida evidenziano come occorra un bagaglio conoscitivo che riguarda, tra l’altro, competenze giuridiche, in particolare in materia penale (conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione dei reati).

Sotto il profilo della onorabilità, nessun membro dell'OdV deve aver commesso in precedenza fatti che abbiano inciso sulla sua integrità e rispettabilità, quali l'aver riportato condanne penali definitive per reati presupposto o le altre ipotesi di seguito indicate come cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di membro dell'OdV.

Continuità d'azione

L'OdV deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento o osservanza del Modello, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- verifica dell'efficacia del Modello organizzativo rispetto alla prevenzione nella commissione dei reati di cui al Decreto;
- vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i vari soggetti all'interno dell'Ente.

Tenuto conto dei requisiti e delle funzioni di garanzia che la legge attribuisce all'OdV, considerate le "piccole dimensioni", l'assetto prevalentemente verticistico della struttura organizzativa della Società, la semplicità del sistema di amministrazione e controllo, sulla base di quanto disposto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 231/2001 - secondo cui, in tal caso, *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento può essere svolto direttamente dall'organo dirigente* - si è ritenuto di istituire un organo interno *ad hoc* a **composizione monocratica** di cui, sino a diversa deliberazione del CdA, l'unico membro (per il quale viene stabilito un compenso fisso e, comunque, non variabile sulla base dei risultati dell'impresa), viene individuato - previa verifica in ordine alla autonomia, indipendenza, capacità, professionalità ed esperienza - in un professionista esterno esperto in tema di responsabilità da reato dell'ente collettivo, come risulta da nomina conferita dal CdA con atto separato dal presente Modello.

Tale scelta è stata compiuta consapevole della possibilità offerta dalla legge, 183 del 12 novembre 2011 (recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*"), che ha inserito il comma 4-bis nell'articolo 6 del Decreto, a norma del quale "*Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lett. b*".

Al fine di garantire i requisiti sopra indicati, la nomina a membro dell'OdV e la permanenza a tale carica è condizionata dall'assenza delle seguenti cause di incompatibilità, che costituiscono motivo di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di membro dell'OdV:

per quanto attiene all'autonomia e all'indipendenza:

- essere in rapporto di coniugio, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con uno degli amministratori o con i dirigenti della Società che abbiano funzioni di gestione della stessa;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie nella Società o nelle sue controllate o collegate;
- essere titolare di deleghe o procure operative nella Società o nelle sue controllate o collegate;

per quanto attiene alla onorabilità:

- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, o la sospensione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- aver riportato condanne penali definitive (anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.) per i reati dolosi o colposi previsti nel Decreto come reati presupposto;
- aver commesso violazioni al Modello che abbiano comportato l'applicazione, anche in via cautelare, a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto;
- essere stato oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Sotto il profilo della continuità d'azione, l'OdV, nell'assolvimento delle sue funzioni, ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, e potrà eventualmente avvalersi di professionisti esterni, ai quali affiderà l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti di riferire all'OdV stesso, attraverso la redazione di una apposita relazione.

Inoltre, l'OdV provvederà a garantire continuità della propria azione mediante lo svolgimento di periodica attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione degli incontri e delle riunioni che esso

terrà con tutte le figure aziendali, nonché la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza contribuirà a:

- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" nell'ambito del contesto aziendale, mediante controlli delle attività stesse;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti e/o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse ad esso o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con gli amministratori della Società per i diversi aspetti attinenti l'efficace attuazione del Modello;
- sollecitare le opportune modifiche al Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

In particolare, quanto ai poteri *ispettivi, inibitori e di iniziativa a livello disciplinare* l'OdV potrà:

- svolgere le attività di indagine e istruttoria che reputerà opportune;
- effettuare visite a qualsiasi ufficio della Società;
- effettuare accessi a qualsiasi archivio, banca dati e documento della Società;
- accedere ai mezzi informatici ed alle informazioni afferenti alle aree a rischio della Società;

- chiedere qualsiasi dato, informazione, documento e chiarimento;
- inviare comunicazioni a qualsiasi ufficio della Società;
- chiedere agli organi competenti di adottare i provvedimenti e formalizzare le contestazioni nei confronti di chi si sia reso responsabile della violazione delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo.

Per l'esercizio delle sue funzioni l'organismo di vigilanza potrà utilizzare gli uffici e i mezzi della Società, avvalendosi dei relativi servizi di segreteria e potrà contattare all'indirizzo email odv@provides.it

L'OdV dura in carica un anno ed è rinnovabile alla scadenza di ciascun anno.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione, nonché di tutelare l'attività di vigilanza svolta, il membro OdV non può essere rimosso se non per giusta causa, mediante apposita delibera motivata dal CdA, sentito il parere del Collegio Sindacale. A tal proposito, costituiscono a titolo esemplificativo motivo di revoca per giusta causa:

- il sopraggiungere di una delle cause di decadenza dalla carica indicate nel Modello;
- un grave inadempimento dei propri doveri, come definito nel Modello;
- l'emissione di una sentenza che abbia comportato a carico della Società l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, come previsto nel Modello.

In caso di revoca, così come anche in caso di morte o dimissioni, il CdA, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvede tempestivamente con propria delibera alla nomina di un nuovo OdV. Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio, nel caso di applicazioni di misure cautelari), il CdA, sentito il Collegio Sindacale, può provvedere a disporre con delibera motivata la sospensione dalle funzioni di membro dell'OdV, e la sua sostituzione *ad interim* con altro membro.

A prescindere dal compenso stabilito per il suo componente, per le spese necessarie allo svolgimento dei suoi compiti all'OdV viene assegnato un *budget* annuale determinato in bilancio.

7. SISTEMI “GENERALI” DI CONTROLLO

Le misure di prevenzione e di controllo “generali” - che esprimono i principi cui è ispirato il presente Modello organizzativo - contengono i presidi organizzativi generalmente idonei a ridurre l'esposizione a rischi di reato nella Società.

Tali misure di prevenzione e di controllo “generali” sono raggruppate nelle seguenti categorie:

1. Flussi informativi periodici tra amministratori e OdV
2. Analisi da parte degli amministratori e dell'OdV dei flussi informativi periodici
3. Tracciabilità delle operazioni
4. Archiviazione dei documenti
5. Evidenza dei controlli
6. Misure di controllo relative alle attività svolte mediante strumenti informatici
7. Segnalazioni di anomalie o violazioni del Modello Organizzativo
8. Procedure relative alla gestione di ispezioni effettuate in azienda da pubbliche autorità (es. INPS, ARPA, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.) ed enti pubblici
9. Previsione di clausole *ad hoc* che impongano il rispetto delle regole del presente Modello nei contratti con terzi (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.)

Viste le categorie delle misure di prevenzione e di controllo “generali”, si passa ora ad individuare le singole misure previste in ogni categoria:

Flussi informativi periodici tra amministratori e OdV sulle operazioni che rientrano nelle attività a rischio

- Gli amministratori devono comunicare all'OdV (anche solo per email):
 - eventuali segnalazioni relative al rischio concreto di commissione di “reati-presupposto”
 - ogni modifica della struttura o dell'organigramma aziendale, così come ogni operazione societaria rilevante (consistente, ad esempio, in fusione e scissione, cessione, acquisizione di azienda, investimenti all'estero, etc.)
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società

- le verifiche o le ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza nell'ambito aziendale
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto
 - i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto
 - le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni
 - la struttura organizzativa della Società, l'articolazione dei poteri con il sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società ed ogni loro successiva modifica
 - copie dei verbali delle riunioni di Società di Revisione e Collegio Sindacale, aventi ad oggetto la bozza di bilancio, prima che vengano inviate agli amministratori per l'approvazione del bilancio e copia della bozza di bilancio, nonché la copia del bilancio approvato formalmente
 - i prospetti riepilogativi relativi agli appalti affidati alla Società a seguito di gare nazionali o internazionali o a trattativa privata
 - la documentazione relativa alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici o da parte di istituzioni europee
 - le eventuali transazioni effettuate *offshore*
 - i certificati rilasciati dall'anagrafe delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, dai quali si evinca che potenziali partner commerciali o finanziari sono stati assoggettati a sanzioni ai sensi del Decreto
 - eventuali procedure relative alla richiesta di erogazioni pubbliche, ad operazioni straordinarie di tesoreria o finanziarie
 - i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate
 - eventuali atti societari di rilievo compiuti da Provides o da società da essa controllate
- con cadenza almeno annuale l'OdV trasmetterà agli amministratori e al Collegio Sindacale una relazione scritta avente ad oggetto le attività svolte nel periodo, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità o lacune organizzative ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Società

- su richiesta dei soci, l'OdV metterà a loro disposizione le relazioni dallo stesso predisposte, i verbali delle riunioni con gli organi societari e le comunicazioni/ricieste/informazioni trasmesse o ricevute

Analisi da parte degli amministratori e dell'OdV dei flussi informativi periodici provenienti dalla Direzione o dai singoli Settori/Uffici/responsabili aziendali

- l'OdV, se lo ritiene opportuno, verifica i flussi informativi periodici analizzando il tipo di informazione pervenuta. Qualora dovessero emergere eventuali non conformità o attività a rischio reato, tenuto conto delle segnalazioni ricevute, l'OdV, se lo ritiene necessario, invia una proposta agli amministratori per eventuale modifica del Modello Organizzativo

Tracciabilità delle operazioni

- i sistemi informatici aziendali devono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione del soggetto che compie operazioni per conto della Società
- deve essere garantita la tracciabilità delle informazioni non generate in automatico dal sistema informatico tramite adeguata documentazione cartacea che deve essere accuratamente archiviata e salvataggi (*back-up*) periodici dei dati (ad es. dati contabili o aziendali)
- i dati presenti nel sistema informatico possono essere cancellati ad opera del soggetto che li aveva generati solo in via eccezionale, previa autorizzazione scritta e motivata del proprio superiore gerarchico, con documentazione evidenziante il dato cancellato debitamente archiviata. Resta fermo che il sistema deve essere in grado di registrare l'avvenuto intervento di cancellazione

Archiviazione dei documenti

- i documenti di natura commerciale sono archiviati in forma cartacea mediante appositi raccoglitori e conservati in apposito archivio, nonché convertiti in formato elettronico e conservati sul server aziendale
- i documenti relativi alla materia "*Qualità, Ambiente e sicurezza*" sono archiviati dal Responsabile in formato elettronico sul proprio pc e sul server aziendale
- i documenti relativi alla materia dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro sono conservati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in formato cartaceo all'interno di apposito armadio chiuso a chiave (in possesso del medesimo Responsabile) nonché in formato elettronico su pc dedicato;

- i documenti relativi all'amministrazione della Società vengono archiviati da parte della Direzione su pc dedicati;
- l'accesso alla documentazione archiviata è consentito soltanto all'OdV o, su legittima richiesta, alle autorità di vigilanza (INPS, INAIL, GdF, etc.)
- gli archivi sono chiusi a chiave e le chiavi sono assegnate a soggetti preventivamente individuati sotto la loro responsabilità

Evidenza dei controlli

- i controlli che vengono effettuati all'interno della Società da parte dell'OdV devono lasciare una traccia documentale

Misure di controllo relative alle attività svolte mediante strumenti informatici

- ogni PC in uso presso la Società richiede *password* di accesso personali
- l'eventuale richiesta di autorizzazione all'accesso per gli esterni (es. consulenti) vengono inoltrate agli amministratori della Società
- i dati per l'accesso a ciascun PC della Società devono esser rilasciati solo su autorizzazione da parte degli amministratori della Società
- sono adottate misure di sicurezza per evitare l'accesso, da parte di esterni, alla rete di accesso ad internet e per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e dei dati inseriti nella rete aziendale
- eventuali comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione devono essere effettuate esclusivamente dagli amministratori ovvero mediante preventiva autorizzazione scritta da parte degli amministratori
- tutte le regole e le procedure in tema di uso degli strumenti informatici o telematici integrano quelle standard
- tutti i cambiamenti, modifiche, cancellature riguardanti i dati archiviati devono essere gestiti in maniera completa, corretta e tempestiva

Segnalazione di anomalie o violazioni del Modello organizzativo

- la Società adotta un'apposita procedura di per la segnalazione/gestione delle anomalie o non conformità

- chiunque riscontri comportamenti anomali, anche se non ancora di rilevanza penale, tenuti in ambito aziendale, ovvero qualsiasi violazione del Modello Organizzativo ne dà comunicazione agli amministratori e/o all'OdV, in modo da assicurare la tracciabilità e verificabilità del rilievo
- le informazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto, nonché le anomalie o irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel presente Modello
- le segnalazioni all'OdV potranno essere in forma scritta, anche anonima (*whistle blowing*) ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello e verranno raccolte ed archiviate dall'OdV
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna
- l'OdV dovrà in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
- ricevuta la comunicazione dell'anomalia, gli amministratori devono effettuare senza ritardo le azioni correttive necessarie per eliminarla e tale operazione deve essere documentata

Procedure relative alla gestione di ispezioni effettuate in azienda da pubbliche autorità ed enti pubblici

- in caso di ispezione, visita, verifica, richiesta di documentazione o informazioni da parte di autorità o enti (quali in via esemplificativa: agenzia delle entrate, enti previdenziali, Guardia di Finanza, Carabinieri, etc.), gli amministratori ne danno immediata comunicazione all'OdV

Previsione di clausole ad hoc che impongono il rispetto delle regole di controllo del presente Modello nei contratti con i terzi

- nei contratti stipulati con terzi per la prestazione di attività professionali (collaboratori esterni, consulenti, etc.) devono essere inserite specifiche clausole con cui gli stessi attestino di essere a conoscenza del Modello Organizzativo e si impegnino a uniformarsi ai principi e alle regole in esso contenute, per quanto di loro competenza; nei contratti stipulati con i fornitori deve darsi atto che la Società adotta un modello di organizzazione gestione e controllo;
- i contratti devono prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa, penale, etc).

- ai collaboratori o consulenti che eventualmente intrattengano rapporti con la P.A. per conto della Società deve esser formalmente conferita apposita delega

8. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

In particolare, tenuto conto anche delle indicazioni offerte dalle Linee guida Confindustria (pp. 49-54), nonché di quanto già affermato a livello giurisprudenziale (cfr. Trib. Napoli, 26.06.2007 e Trib. Milano, ord. GIP 20.09.2004), il presente sistema disciplinare si ispira ai principi generali di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e):

a) specificità di illeciti e sanzioni

I. Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica societaria e/o della posizione e/o delle competenze nella società del soggetto, e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, a titolo esemplificativo:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire ovvero le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti del collegio sindacale e/o dell'OdV;
- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nelle ispezioni;
- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione aziendale;
- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;

- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni del collegio sindacale e/o dell'OdV;
- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- l'abbandono senza giustificato motivo del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in azienda;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;
- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Società;
- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della Società oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- l'effettuazione di pagamenti a favore della P.A., enti governativi, soggetti correlati, funzionari pubblici, senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e senza relativa archiviazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'accesso alla rete informatica aziendale senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata a corsi di formazione o aggiornamento relativi alla prevenzione dei reati;
- la mancata osservanza delle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

A tal proposito, e in linea con quanto disposto dalle Linee Guida di Confindustria, è doveroso sottolineare che il Modello di Organizzazione, gestione e controllo e le procedure adottate dalla Società sono vincolanti per tutti i destinatari del sistema disciplinare e che devono pertanto essere diffusi e resi noti con adeguate modalità.

II. Le sanzioni disciplinari risultano così suddivise:

II.1. Sanzioni nei confronti dei soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza (lavoratori dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.)

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., nonché illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal CCNL applicabile per i dipendenti del terziario (commercio, distribuzione e servizi).

Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari **conservativi** (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione per non più di dieci giorni, trasferimento, adibizione ad altra funzione senza demansionamento) e provvedimenti disciplinari **risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

1) incorre nei **provvedimenti disciplinari conservativi** il lavoratore che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni al proprio superiore gerarchico o all'organismo di vigilanza, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale. In particolare, si applica:

- **il biasimo verbale**, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- **il biasimo scritto**, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale, ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;
- **la multa** in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia

prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;

- **la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 3**, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla legge:
 - a) oltre a denotare negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli, arrechino, anche potenzialmente, danno alla Società cui essa appartiene;
 - b) costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, in violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento.

2) incorre **nei provvedimenti disciplinari risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore;
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
- violi il segreto aziendale;
- commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

II. 2 .Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello siano commesse da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

Inoltre, potranno applicarsi le seguenti sanzioni, cui i Dirigenti si vincolano per effetto della presa visione del presente Modello:

- sanzioni ammonitive** (rimprovero verbale o scritto);
- revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure**;
- diminuzione della retribuzione**;

-licenziamento con o senza preavviso (nel caso di violazioni gravi che espongano la società al rischio di sanzioni ex d.lgs. 231/2001 o che ne abbiano determinato l'applicazione medesima o, più in generale, che, per la loro gravità o reiterazione, siano comunque idonee a far venire meno il vincolo fiduciario).

II. 3. Sanzioni nei confronti degli amministratori, dei membri del Collegio sindacale o dei soci

Salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2392 c.c., in caso di violazione del presente modello da parte degli amministratori, l'assemblea dei soci potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari, cui gli amministratori si vincolano per effetto dell'approvazione del presente modello organizzativo:

-richiamo formale o scritto;

-revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure;

-diminuzione della retribuzione o dei compensi;

-decadenza o sospensione dalla carica per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità;

-revoca per giusta causa ex art. 2383, comma 3, c.c.

Salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2407 c.c., in caso di violazione del presente modello da parte dei sindaci, l'assemblea dei soci potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari, cui i sindaci sono vincolati per effetto dell'approvazione del presente modello organizzativo:

-richiamo formale o scritto;

-diminuzione della retribuzione o dei compensi, da un minimo del 2 % a un massimo del 20 % della retribuzione annua lorda;

-decadenza o sospensione dalla carica per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità;

-revoca per giusta causa ex art. 2400, comma 2, c.c.

Salvo l'eventuale esercizio di un'azione risarcitoria per i danni subiti, in caso di violazione del Modello da parte dei soci, l'assemblea dei soci potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV e del Collegio Sindacale, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari, cui i

soci sono vincolati per effetto dell'approvazione del presente modello organizzativo:- **richiamo formale o scritto;**

- **sanzioni pecuniarie** commisurate sulla base del valore nominale delle quote sociali;

- **l'esclusione del socio** nel caso previsto dall'art. 2344 c.c., ovvero per giusta causa quando la Società è stata sottoposta per due volte nel corso degli ultimi sette anni alla sanzione dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività e nella sentenza in cui è stata disposta la sanzione è risultata accertata la responsabilità del socio in ordine alla commissione del reato presupposto.

II. 4. Sanzioni nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, appaltatori, consulenti, etc.)

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai fornitori della Società in contrasto con le regole di condotta indicate nel presente modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite ex art. 1382 c.c. o, la sospensione del rapporto contrattuale ovvero, nei casi più gravi, la sua risoluzione, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

b) proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, qual è l'intensità del dolo o il grado della colpa;
- 3) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza nell'azienda e se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari), l'eventuale reiterazione della violazione (del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 4) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla Società, ammissione delle proprie responsabilità e sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 5) la posizione del soggetto rispetto alla società (organo societario, apicale, sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, terzo);

- 6) gli effetti sul rapporto fiduciario con la Società;
- 7) il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel d.lgs. 231/2001;
- 8) tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività societaria, etc.);

c) applicabilità a tutti (organi societari, soggetti apicali, sottoposti e terzi)

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello gli amministratori, i dirigenti, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati e tutti i terzi, se previsto nei rispettivi contratti, lettere di incarico o accordi di collaborazione (clienti, fornitori, consulenti, appaltatori, etc.) che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

d) tempestività e immediatezza delle sanzioni contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede.

In particolare:

- nei confronti degli amministratori, dei membri del collegio sindacale e dei soci l'esercizio del potere disciplinare spetta all'assemblea dei soci;
- nei confronti di dirigenti e sottoposti (lavoratori dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi (fornitori, consulenti, etc.) l'esercizio del potere disciplinare spetta congiuntamente agli amministratori secondo la regola della maggioranza di due su tre.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte.

e) pubblicità e trasparenza

Del presente sistema disciplinare viene data pubblicità attraverso l'affissione in luoghi accessibili a tutti presso la sede della società e ne viene così garantita la conoscenza da parte dei lavoratori. Del luogo di affissione viene data comunicazione (anche per email) a tutti i dipendenti della società. l'accettazione da parte degli organi societari è garantita mediante l'approvazione del Modello organizzativo; da parte dei terzi, mediante apposite clausole contrattuali.

10. DIFFUSIONE, MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai fini di una capillare diffusione del Modello Organizzativo ai soggetti che, a qualsiasi titolo, operino per conto o nell'ambito della Società ovvero intrattengano rapporti continuativi con essa (es. consulenti, fornitori, etc.) sarà data comunicazione iniziale (anche per email) dell'adozione di esso, spiegandone le finalità, nelle forme ritenute più appropriate.

Il Modello sarà conservato presso i locali della Società e verrà data comunicazione (anche per email) a tutti i dipendenti del luogo di conservazione.

La formazione del personale sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- seminario iniziale di presentazione del Modello organizzativo (o corrispondente nota informativa per email nei confronti dei neo-assunti)
- incontro periodico di formazione con l'OdV ed eventuali consulenti esterni con cadenza annuale
- note informative interne, anche attraverso email dedicate di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello conseguenti ad intervenute modifiche normative rilevanti, a pronunce giurisprudenziali particolarmente significative e/o a rilevanti mutamenti organizzativi aziendali

Il Modello dovrà essere soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività "a rischio";
- verifiche delle procedure: periodicamente dovrà essere verificato l'effettivo funzionamento del Modello e dovrà essere intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

All'esito delle verifiche periodiche, dovrà essere stipulato un rapporto da sottoporre agli amministratori, che evidenzino le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

Nel caso in cui si ritenga necessaria una modifica del Modello, a seguito di variazioni normative, di mutamenti nell'assetto interno della Società o nelle modalità di svolgimento delle attività d'impresa ovvero di significative violazioni alle prescrizioni del Modello, l'OdV ne dà comunicazione scritta (anche per email) agli amministratori, i quali sono tenuti a riunirsi e pronunciarsi immediatamente o comunque entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, prospettando le eventuali modifiche al Modello ovvero le ragioni del suo mancato aggiornamento.

PARTE SPECIALE

Ai fini di una corretta comprensione della Parte Speciale del presente Modello organizzativo va premesso che la mappatura dei rischi è stata tracciata secondo il già richiamato criterio del “rischio accettabile”, sulla base di quanto emerso nel corso di *workshop* condotti presso la Società nei mesi di luglio 2012-febbraio 2013, dai riscontri ottenuti dal gruppo interno di lavoro della medesima Società, nonché dallo studio dell’organigramma aziendale e dei documenti sociali e contabili.

Pertanto, si è ritenuto di potere escludere dall’elenco delle tipologie di rischio, le seguenti fattispecie in quanto, date le attività svolte dalla Società, il rischio che queste possano essere

commesse nell'interesse o a vantaggio della Società appare del tutto trascurabile, se non persino inesistente:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, d.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art 25-*quater* del d.lgs. n. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile (art 25-*quinquies* d.lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 25-*quater* 1 d.lgs. n. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*1, d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*nonies* d.lgs.231/2001);
- abusi di mercato (artt. 25-*sexies* DLgs 231/2001 e 187-*quinquies* D.lgs. 98/1998).

Ciò premesso - in corrispondenza dei singoli reati (o gruppi omogenei di reati) considerati "a rischio" per la Società, tra quelli previsti come presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 – tale Parte si articola in Sezioni contenenti:

- 1) un **elenco dei singoli reati-presupposto** a rischio per la Società, con il testo delle relative disposizioni incriminatrici;
- 2) "**considerazioni specifiche**" riguardanti l'individuazione delle principali attività a rischio, delle possibili modalità di commissione dei reati, nonché dei corrispondenti "principi di comportamento";
- 3) la sintesi delle **attività a rischio** e l'indicazione delle corrispondenti **speciali regole di condotta a carattere preventivo** (ad integrazione di quelle previste dalla legge o da atti amministrativi e dei "sistemi generali di controllo" indicati al punto 8 della Parte Generale del Modello).

Oltre ai "sistemi generali di controllo" di cui al punto 8 della Parte Generale e alle "specifiche regole di condotta" di seguito stabilite per ogni tipologia di reato a rischio, i soggetti che svolgono attività a rischio devono, ciascuno per quanto di propria competenza:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato "a rischio" o che, pur non costituendo di per se dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale;

- mantenere una condotta trasparente e collaborativa con la Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione informatica da parte degli organi a ciò deputati;
- effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalle procedure interne, dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A) CORRUZIONE, CONCUSSIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ²³

Art. 317 del codice penale – Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 del codice penale - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 del codice penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

² La presente Parte tiene conto delle modifiche disposte dall'art. 1, co. 75, L. L. 6 novembre 2012 n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 e in vigore dal 28 novembre 2012.

³ La presente Parte tiene conto delle modifiche disposte dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 (in Gazzetta Uff. 30 maggio 2015, n. 124) "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis del codice penale - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter del codice penale - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater del codice penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

Art. 320 del codice penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 del codice penale - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 del codice penale - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis del codice penale - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

B) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO E REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316-bis del codice penale - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter del codice penale - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis del codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-ter del codice penale - Frode informatica***

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

****Tale fattispecie di reato assume rilievo, ai fini del Decreto, solo se realizzata in danno della P.A.*

REATI SOCIETARI

A) REATI CHE ATTENGONO ALLA FALSITA' IN COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 2621 del codice civile – False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 bis del codice civile – Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 del codice civile - False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*

- 3) *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;*
- 4) *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

B) REATI CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

B.1. – Impedito controllo

Art. 2625 del codice civile

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro⁴.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58.

B.2. – Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636 del codice civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

C) REATI CHE INCIDONO SULLA FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Art. 2626 del codice civile - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 del codice civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono

⁴ Articolo così modificato dal D.lgs. 39 del 27 gennaio 2010, il cui art. 29 disciplina ora l'impedito controllo dei revisori.

riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 del codice civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 del codice civile - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 del codice civile - Formazione fittizia del capitale sociale

Gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 del codice civile - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

D) REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI⁵

Art. 2635 del codice civile – Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635 bis del codice civile – Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

E) REATI CHE ATTENGONO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 2638 del codice civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

⁵ Reati modificati, in ultimo, con il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, recante *Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.*

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lg. 24 febbraio 1998, n.58.

REATI TRANSNAZIONALI

A) REATI DI ASSOCIAZIONE

Art. 416 del codice penale – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis del codice penale – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

B) REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs n. 286/1998 – Traffico di migranti

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di quindicimila euro per ogni persona.

Comma 3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;*

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Comma 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di venticinquemila euro per ogni persona.

Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza

di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

C) REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

Art. 377-bis del codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 del codice penale – Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO.

Art. 648 del codice penale – Ricettazione

“Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due od otto annui e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Art. 648-bis del codice penale – Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Art. 648-ter del codice penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Art. 648ter.1 del codice penale - Autoriciclaggio

“1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. 3. Si applicano comunque le pene previste nel primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e successive modificazioni. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità provenienti dal delitto. 6. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.”

REATI INFORMATICI

Articolo 615-ter del codice penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater del codice penale – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615-quinquies del codice penale – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 635-bis del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 635-quinquies del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 617-quater del codice penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies del codice penale – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

491-bis del codice penale – Documenti Informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (ovvero il fatto del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato) sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale

Art. 603-bis, comma 3, c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

REATI AMBIENTALI

A) REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Art. 452 bis – Inquinamento Ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quater – Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quinquies – Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

B) REATI PREVISTI DAL TESTO UNICO AMBIENTALE

Art. 137 commi 2,3,5,11 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si

applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, e' punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di

proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 – Omessa bonifica

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 – violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento

euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

Art. 260-bis commi 6,7,8. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279 comma 5 – Sanzioni

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino

a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.